

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI ART.4 ART. 4 DEL D.LGS.23/2011.

---

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Richiamata la D.G.R. Lombardia del 21 maggio 2018, n. XI/145, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha deliberato di riconoscere tutti i comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d'arte permettendo in tal senso agli stessi la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di

*Delibera di Consiglio comunale n. del*

federalismo Fiscale Municipale» e successive modificazioni e al fine della valorizzazione dell'attrattività del territorio lombardo in attuazione della L.R. 27/15 «Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre garantire adeguati interventi in materia di turismo, migliorando i servizi pubblici, il recupero e la manutenzione del patrimonio culturale e ambientale, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Preso atto che il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Ponteranica l'imposta di soggiorno;

Tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, e ritenuto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e di adottare, quindi, il relativo Regolamento nel quale vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, oltre ai soggetti passivi dell'imposta ed ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni dal tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, i controlli e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi previsti nei casi di inadempimento;

Dato atto che, successivamente all'istituzione dell'imposta:

- verranno individuati e posti in essere adeguati strumenti finalizzati al contrasto all'abusivismo e alla evasione dell'imposta;
- attraverso il ricorso a idonei strumenti di partecipazione, sarà agevolata la formulazione di proposte da parte degli operatori del settore turistico e della ricettività sulla ripartizione del gettito d'imposta a favore degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ponteranica in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

Visti

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in particolare l'art. 4;
- lo Statuto del Comune di Ponteranica.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.00, n.267;

Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto degli artt.42 e 48 del D. Lgs.18.08.2000, n.267;

con voti unanimi dei presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge:

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Ponteranica l'imposta di soggiorno,

*Delibera di Consiglio comunale n. del*

applicandola secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

2. di approvare, conseguentemente, l'allegato Regolamento comunale, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe giornaliere saranno deliberate con successivo atto dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e saranno determinate sulla base delle linee guida stabilite dal regolamento;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), il quale provvederà alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e che il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15-quater dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, così come integrato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Ponteranica.

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 37**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI ART.4 ART. 4 DEL D.LGS.23/2011.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/11/2025

Il Responsabile di Settore  
Donatella Morgante

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
Donatella Morgante

# COMUNE DI PONTERANICA

## (Provincia di Bergamo)

### **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(art. 4 del d.lgs.23/2011, modificato Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 493)



## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 - Obblighi tributari per il gestore della struttura ricettiva

Art. 7 - Versamenti

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali.

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 nel comune di Ponteranica.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **ARTICOLO 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati annualmente al Consiglio Comunale anche tramite il D.U.P. allegato al Bilancio di Previsione.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio del Comune di Ponteranica.
4. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett.c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'applicazione delle aliquote d'imposta e del presente regolamento decorrono secondo i termini di legge.

## **ARTICOLO 3**

### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art.2, e non risulta residente nel Comune di Ponteranica.
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'art. 2, comma 3 ed il soggetto che incassa il corrispettivo di cui



all'art. 4. Comma 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017.

#### **ARTICOLO 4** **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive ed immobili individuati nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dai medesimi.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000 n°267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture e negli immobili di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi.

#### **ARTICOLO 5** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori entro il diciottesimo anno d'età a condizione che gli stessi siano alloggiati gratuitamente presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
  - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
  - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  - e) gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
  - f) persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;

- g) guide turistiche professionali legalmente riconosciute;
- h) accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soggetti paganti l'imposta di soggiorno;
- i) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio
- j) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
- l) il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Ponteranica che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che compri il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Ponteranica. Rientrano in tale fattispecie anche gli studenti in rapporto di stage.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, come da modelli allegati, attestante le generalità del malato o del degente o del ricoverato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente o del disabile.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere e), g), h), i), j), k), l) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/00.

## **ARTICOLO 6**

### ***Obblighi tributari per il gestore della struttura ricettiva***

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, inoltre sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dall'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dichiarano al Comune di Ponteranica, entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili

dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica.

3. I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel territorio del Comune di Ponteranica, indicheranno nella dichiarazione di cui al punto precedente i loro propri estremi identificativi. Inoltre nel caso di versamenti effettuati da soggetti diversi dal dichiarante, come ad esempio i soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, 5 e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità di riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.

4. I soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, 5 e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno nella dichiarazione i dati di cui al precedente comma 2 distinti per ogni struttura ed immobile indicati al comma 3, dell'art. 2.

## **ARTICOLO 7**

### ***Versamenti***

1. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ponteranica.

2. I responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre mediante la piattaforma nazionale pagoPA accessibile dal sito istituzionale del Comune di Ponteranica o altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

## **ARTICOLO 8**

### ***Disposizioni in tema di accertamento***

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°296 e s.m.i.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;

- b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) utilizzare canali di collaborazione e/o convenzione con altri uffici pubblici, in particolar modo con la Questura di Bergamo, per il controllo dei soggiorni dichiarati dalle strutture ricettive.

## **ARTICOLO 9**

### ***Sanzioni***

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n°471, n°472 e n°473 e s.m.i., nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n°472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile degli obblighi tributari sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.

## **ARTICOLO 10**

### ***Riscossione coattiva***

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

## **ARTICOLO 11**

### ***Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze solo previa autorizzazione da inoltrare al servizio tributi almeno 15 giorni prima della scadenza. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

## **ARTICOLO 12**

### ***Contenzioso***

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n°546 e successive modifiche.

## **ARTICOLO 13**

### ***Disposizioni transitorie e finali***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza di legge.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n°471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n°296, il regolamento generale delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Ponteranica.

## ALLEGATO A

(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)

### IMPOSTA DI SOGGIORNO - ATTESTAZIONE PER ESENZIONE

(soggetti che effettuano terapie con pernottamento nella struttura ricettiva)

IL/LASOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_ NATO/A A \_\_\_\_\_ PROV. ( \_\_\_\_\_ )

IL \_\_\_\_\_ RESIDENTEA \_\_\_\_\_ PROV. ( \_\_\_\_\_ ) IN VIA \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ TEL./CELL. \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

### DICHIARA

DI AVER PERNOTTATO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PER EFFETTUARE TERAPIE PRESSO LA

STRUTTURA SANITARIA \_\_\_\_\_ SITA IN \_\_\_\_\_

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consegnata al gestore della struttura.

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

## ALLEGATO B

(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)

### IMPOSTA DI SOGGIORNO - ATTESTAZIONE PER ESENZIONE

(accompagnatore/genitore di malati che effettuano terapie o sono ricoverati, accompagnatore di portatori di handicap non autosufficienti)

IL/LASOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_ NATO/A A \_\_\_\_\_ PROV. (\_\_\_\_\_)   
 IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE A \_\_\_\_\_ PROV. (\_\_\_\_\_) IN VIA \_\_\_\_\_   
 N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ TEL./CELL. \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_   
 C.F.: \_\_\_\_\_

### DICHIARA

DI AVER PERNOTTATO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA \_\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_ PER UNO DEI SEGUENTI FINI:

- ☐ IN QUALITA' DI ACCOMPAGNATORE DI PERSONA AMMALATA (può usufruire dell'esenzione al massimo un accompagnatore per malato), SOTTOPOSTO A:
- ☐ TERAPIE PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_   
 VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ (1)
  - ☐ RICOVERO PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_   
 VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ (2)
- ☐ IN QUALITA' DI GENITORE O ACCOMPAGNATORE DELEGATO (possono usufruire dell'esenzione al massimo n. 2 persone per paziente) DEL MALATO (MINORE DI ANNI 18) RICOVERATO PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA \_\_\_\_\_   
 A \_\_\_\_\_ VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_   
 DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ (3)
- ☐ IN QUALITA' DI ACCOMPAGNATORE DI PERSONA CON DISABILITA' RICONOSCIUTA DA APPOSITA CERTIFICAZIONE EX L. N. 104 DEL 1992 (può usufruire dell'esenzione al massimo un accompagnatore) (4)

Il/La sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consegnata al gestore della struttura.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

(1) Art. 5, comma 1, lettera b) del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Ponteranica

(2) Art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Ponteranica

(3) Art. 5, comma 1, lettera d) del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Ponteranica

(4) Art. 5, comma 1, lettera f) del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno del Comune di Ponteranica



## **COMUNE PONTERANICA**

(Provincia di Bergamo)

*Organo di revisione economico-  
finanziaria*

Verbale n. 28 del 10/11/2025

---

**OGGETTO:** PARERE SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011"

---

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

nella persona del Dott. Giuliomaria Montini, Revisore unico del Comune di Ponteranica, in riferimento alla richiesta dell'Ufficio di Ragioneria del 06/11/2025, esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 05/11/2025, avente ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011";

Premesso che l'articolo 239 del TUEL prevede il parere del revisore contabile sulle proposte in materia di programmazione economico-finanziaria;

Considerato che il Comune di Ponteranica non ha precedentemente istituito l'imposta di soggiorno e non è dunque dotato di un Regolamento che la disciplini;

Vista la proposta di deliberazione inviata al sottoscritto per il parere di cui all'oggetto;

Esaminato lo schema di Regolamento dell'imposta di soggiorno, predisposto dal Comune di Ponteranica e composto di n. 13 articoli, allegato alla proposta di deliberazione sopra citata;

Considerato che nella proposta di delibera si dà atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui all'articolo 49 e articolo 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**



in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011".

*Il Revisore Legale*  
*Dott. Giuliomaria Montini*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuliomaria Montini", is enclosed within a thin black rectangular border.